

Licenziamento collettivo per riduzione del personale – Cass. n. 6296/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale - Licenziamento collettivo - Individuazione dei lavoratori - Limitazione della scelta ad una unità produttiva - Ammissibilità - Condizioni - Fungibilità delle mansioni - Oneri di deduzione e prova a carico dei lavoratori - Sussistenza.

In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l'individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l'idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6296 del 25/02/2022 (Rv. 664005 - 01)

Corte

Cassazione

6296

2022